Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 5 maggio 1924** — **Numero 106**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni **32** pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso *R Golitti* — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C* — Cosenza - *L Luberto* — Cremona - *E Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G Pilone.* — Forlì *G Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata (*). — Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni.* — Messina *G Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* — Novara *R Guaglio* — Padova *A Draghi* — Palermo *O Fiorenza* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Successori Bruni Marelli.* — Perugia - (*). — Pesaro *G Federici.* — Piacenza *V Porta.* — Pisa - *Librerie italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E Lavagna e Fº.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G Marin.* — Salerno *P Schiavone.* — Sassari *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino *F Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli* — Udine *Carducci.* — Venezia - *S Scrafin.* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento di S. E. il Presidente del Consiglio in data 27 aprile u. s. è stato conferito il diploma speciale di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, al cav. rag. Fiammingo Raffaele, per l'opera efficace e zelante svolta durante il periodo bellico, nel campo dell'assistenza militare.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 572.

Riduzione del contributo a carico del comune di Gorizia per il mantenimento di quel Regio liceo ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo che il comune di Gorizia è tenuto a corrispondere, a sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il Regio liceo ginnasio è ridotto, fino a contraria disposizione, a lire 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 185. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 573.

Riduzione del contributo a carico del comune di Gorizia per il mantenimento di quel Regio istituto magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo che il comune di Gorizia è tenuto a corrispondere, a sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per il Regio istituto magistrale è ridotto, fino a contraria disposizione, a lire 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 186. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 580.

Approvazione della Convenzione relativa al riposo settimanale negli stabilimenti industriali adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per l'interno e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa al riposo settimanale negli stabilimenti industriali adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella terza sessione (25 ottobre-19 novembre 1921) tenuta a Ginevra e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1924.
Atti del Governo, registro 224, *foglio* 5. — GRANATA.

Convenzione riguardante l'applicazione del riposo settimanale nelle industrie.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione.

Dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell'industria, questione compresa nel settimo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali »:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, rifiniti, preparati per la vendita, ovvero le materie subiscono una trasformazione, compresa la costruzione delle navi, le industrie di demolizione di materiale, come pure le industrie per la produzione, la trasformazione e la trasmissione della elettricità e della forza motrice di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, ferrovie, tramvais, porti, docks, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, officine per gas, impianti per la distribuzione di acqua od altri la-

vori di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per via ferrata o per via d'acqua interna, compreso il carico e lo scarico delle merci nei bacini commerciali, sulle calate, sulle banchine e nei magazzini, ad eccezione del trasporto a mano.

L'enumerazione di cui sopra è fatta sotto riserva delle eccezioni speciali di ordine nazionale previste dalla Convenzione di Washington che tende a limitare a otto ore al giorno ed a quarantotto ore la settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali, nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.

Oltre alla precedente enumerazione, se è riconosciuto necessario, ogni membro potrà determinare la linea di distinzione tra l'industria da una parte, ed il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2.

Tutto il personale occupato in ogni stabilimento industriale, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, con la riserva delle eccezioni previste negli articoli seguenti, godere durante ogni periodo di sette giorni di un riposo che comprenda al minimo ventiquattro ore consecutive.

Questo riposo sarà concesso, per quanto è possibile, contemporaneamente a tutto il personale di ciascuno stabilimento.

Esso coinciderà, per quanto è possibile, con il giorno consacrato dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Art. 3.

Ciascun membro potrà eccettuare dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati solamente i membri di una stessa famiglia.

Art. 4.

Ciascun membro può autorizzare eccezioni totali o parziali (comprese sospensioni e diminuzioni del riposo) alle disposizioni dell'art. 2 tenendo conto specialmente di ogni considerazione economica ed umanitaria del caso, e dopo aver sentito le Associazioni interessate degli imprenditori e degli operai, là dove queste esistano.

Questo parere non sarà necessario nel caso di eccezioni che siano già state concesse in applicazione della legislazione vigente.

Art. 5.

Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire delle norme che prevedano periodi di riposo in compenso delle sospensioni o delle diminuzioni concesse in virtù dell'art. 4, salvo nei casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto tali riposi.

Art. 6.

Ciascun membro stabilirà una lista delle eccezioni concesse in conformità degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione, e la comunicherà all'Ufficio internazionale del lavoro e comunicherà in seguito, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà apportato a questa lista.

L'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro una relazione a tale riguardo.

Art. 7.

Allo scopo di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni proprietario, direttore o gerente sarà sottoposto agli obblighi seguenti:

a) far conoscere, nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente all'insieme del personale, i giorni e le ore di riposo collettivo, a mezzo di avvisi affissi in modo manifesto nello stabilimento, oppure in qualsiasi altro posto conveniente ovvero in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;

b) allorchè il riposo non è concesso collettivamente a tutto il personale, far conoscere per mezzo di un registro tenuto secondo il modo approvato dalla legislazione nazionale, o da un regolamento dell'autorità competente, gli operai o impiegati che sono sottoposti a un regime speciale di riposo ed indicare tal regime.

Art. 8.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni previste dalla Parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri trattati di pace saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per essere registrate.

Art. 9.

La presente convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa non vincolerà che i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore nei riguardi ad ogni altro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il segretariato.

Art. 10.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate al Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne farà notificazione a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà loro parimenti la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 11.

Ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 12.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle proprie Colonie, Possedimenti e Protettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace.

Art. 13.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 15.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1924, n. 584.

Ulteriore proroga per l'attuazione della circoscrizione mandamentale di Linguaglossa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente l'attuazione della circoscrizione mandamentale di Linguaglossa, per la difficoltà, tuttora esistente, delle comunicazioni fra il capoluogo di detto mandamento e il comune di Castiglione di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini fissati nell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, per l'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa sono rispettivamente prorogati al 1° luglio e al 1° ottobre 1924.

Dovranno all'uopo osservarsi le norme contenute nei Regi decreti 24 marzo 1923, n. 602, e 15 luglio 1923, n. 1562, sostituiti i termini ivi indicati con quelli rispondenti alla nuova proroga consentita dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il funzionamento della sede distaccata di pretura, istituita nel comune di Castiglione di Sicilia avrà inizio il 1° ottobre 1924.

Le prescrizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, saranno adempiute la prima volta rispettivamente nei termini del 5 e 10 settembre 1924, fissandosi il numero e l'orario delle udienze civili che saranno tenute nella predetta sede distaccata nel trimestre ottobre-dicembre dell'anno medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 7. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 585.

Approvazione della Convenzione relativa all'età per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 9. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 586.

Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le poste ed i telegrafi, e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro di bordo in qualità di carbonai e fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921):

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — CIANO — FEDERZONI

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 10. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 587.

Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le poste ed i telegrafi e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione concernente la visita medica obbligatoria dei fanciulli e adolescenti occupati a bordo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921).

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per conformare la legislazione interna alle disposizioni della Convenzione predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — CIANO — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 11. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 593.

Concorso per esami per 80 volontari nella carriera di vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato approvato con Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato approvato con Nostro decreto 11 novembre 1923, numero 2395;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per l'interno, a deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare di bandire un concorso per esami per l'ammissione di ottanta volontari nella carriera di vice-commissario aggiunto di pubblica sicurezza, fra gli ufficiali già appartenenti al soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza, di grado non più elevato di quello di capitano, i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presso reparti combattenti, siano provvisti del diploma di licenza liceale o di istituto tecnico e non abbiano oltrepassata l'età di anni 40 alla data di pubblicazione del presente decreto.

E' data pure facoltà al Ministro predetto di stabilire il genere e il numero delle prove di esami in deroga delle disposizioni vigenti.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un'ispettore generale di pubblica sicurezza e, infine, dal capo del personale di pubblica sicurezza.

Un funzionario amministrativo addetto alla Direzione generale della pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 17. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1924, n. 597.

Disposizioni interpretative del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, concernente i quadri organici degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135;
Visto i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 251; 4 marzo 1923, n. 592, e 22 aprile 1923, n. 1143;
Ritenuta l'opportunità di chiarire alcune disposizioni contenute nel R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo scrutinio disposto dall'articolo 6 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, e consistente in un giudizio assoluto delle attitudini dei singoli ufficiali a progredire utilmente nella

carriera, è da intendersi come affatto distinto e indipendente dallo scrutinio comparativo disposto dall'art. 4 del detto Regio decreto, la cui applicazione è subordinata alla eventualità che, dopo l'approvazione delle eliminazioni proposte in applicazione dell'art. 6, il numero degli ufficiali risultasse eccedente in rapporto dei posti fissati negli organici.

Il presente decreto interpretativo, ed avente effetto dal giorno in cui andò in vigore il suddetto R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 21. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 562.

Erezione in Ente morale della fondazione « Ente di beneficenza Giuseppe Sirch », in San Pietro al Natisone.

N. 562. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione intitolata « Ente di beneficenza Giuseppe Sirch », con sede nel comune di San Pietro al Natisone, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma, con riserva di approvarne lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 563.

Modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Lacco Ameno (Napoli).

N. 563. R. decreto 17 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono apportate modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Lacco Ameno (Napoli).

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 17 aprile 1924.

Nomina dei componenti la Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra con sede in Venezia, per l'anno 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 10 dicembre 1922, n. 1722, relativo alla costituzione della Commissione superiore di Venezia per l'accertamento dei danni di guerra;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 marzo 1924, n. 381, con il quale è stata autorizzata la costituzione di una terza Sezione della suddetta Commissione;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1922, 31 dicembre 1922, 18 marzo 1923 e 30 dicembre 1923, relativi alla nomina dei componenti la Commissione per gli anni 1922, 1923 e 1924;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla costituzione della terza Sezione, distribuendo all'uopo tra la seconda e terza Sezione i membri supplenti precedentemente nominati con le variazioni ed aggiunte che col presente decreto si introducono, su conformi designazioni delle competenti Amministrazioni;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra con sede a Venezia, è costituita per il corrente anno 1924, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, come appresso.

Essa funzionerà divisa in tre Sezioni, ma i componenti delle tre Sezioni si possono reciprocamente supplire in caso di assenza o impedimento, purchè appartengano alla stessa categoria.

Fanno parte della stessa Commissione superiore, oltre i membri assegnati a ciascuna Sezione, anche gli altri membri supplenti di seguito indicati senza assegnazione fissa, i quali ultimi sono sempre a completa disposizione dei presidenti delle Sezioni per eventuali assenze o impedimento degli altri membri con assegnazione fissa.

I SEZIONE (*membri effettivi*):

1. Toniolo comm. avv. Pier Vittorio (presidente di sezione della Corte di appello di Venezia), presidente;
2. Malipiero cav. avv. Ferruccio (consigliere della Corte di appello di Venezia), magistrato;
3. Manfredi comm. avv. Edoardo (avvocato erariale distrettuale di Venezia), giurista;
4. Tedeschi comm. dott. Attilio (ispettore superiore delle Intendenze di finanza), tecnico;
5. Sacerdote comm. ing. Lazzaro (ispettore superiore del Catasto e dei servizi tecnici), tecnico;
6. De Col Tana cav. Bortolo, rappresentante deputazione provinciale Belluno;
7. Zugni Tauro nob. avv. Spartaco, rappresentante camera di commercio Belluno;
8. Calini conte comm. ing. Vincenzo, rappresentante deputazione provinciale Brescia;
9. Ferrato cav. ing. Marsilio, rappresentante camera commercio Brescia;
10. Martignoni comm. ing. Ciro Zelindo, rappresentante deputazione provinciale Mantova;
11. Mari ing. Carlo, rappresentante camera di commercio Mantova;
12. Papete comm. ing. Liberato, rappresentante deputazione provinciale Padova;
13. Camerini gr. cord. dott. Paolo, rappresentante camera di commercio Padova;
14. Costa avv. Gastone, rappresentante deputazione provinciale Rovigo;
15. Mazzarotto ing. Italo, rappresentante camera di commercio Rovigo;
16. Bricito comm. avv. Zaccaria, rappresentante deputazione provinciale Treviso;
17. Gobbi cav. uff. Carlo, rappresentante camera di commercio Treviso;
18. Guarnieri dott. Giacomo, rappresentante deputazione provinciale Udine;

19. Di Caporiacco gr. uff. conte Gino, rappresentante camera di commercio Udine;
20. Donatelli comm. avv. Plinio, rappresentante deputazione provinciale Venezia;
21. Cavalieri comm. Aurelio, rappresentante camera di commercio Venezia;
22. Fasanotto ing. Umberto, rappresentante deputazione provinciale Verona;
23. Girelli cav. ing. Fausto, rappresentante camera di commercio Verona;
24. Tattara nob. comm. avv. Marco, rappresentante deputazione provinciale Vicenza;
25. Zampieri cav. Angelo, rappresentante camera di commercio Vicenza;
26. Melloni cav. ing. Ugo, rappresentante deputazione provinciale Bologna;
27. Nobili ing. Fortunato, rappresentante camera di commercio Bologna;
28. De Bennardi avv. Anchise, rappresentante deputazione provinciale Genova;
29. De Negri cav. Pietro, rappresentante camera di commercio Genova;
30. Povinelli dott. Valentino, rappresentante amministrazione provinciale Trento;
31. Benvenuti ing. Lodovico, rappresentante amministrazione provinciale Trento;
32. De Dottori dott. Antonio, rappresentante amministrazione provinciale Trieste;
33. Piani ing. Isidoro, rappresentante amministrazione provinciale Trieste;
34. Cucovich dott. Giovanni Battista, rappresentante amministrazione provinciale dell'Istria;
35. Rossi ing. Giovanni, rappresentante amministrazione provinciale dell'Istria.

II Sezione (*membri supplenti*):

1. Mandruzzato comm. avv. Carlo Alberto (avvocato generale presso la Corte d'appello di Venezia), presidente;
2. Borgo cav. Giovanni Antonio (consigliere della Corte d'appello di Venezia), magistrato;
3. Longo cav. uff. Amedeo, giurista;
4. Pattaro comm. ing. Giuseppe (ingegnere capo del Genio civile), tecnico;
5. Pez cav. ing. Luigi (già ingegnere capo dell'ufficio tecnico finanza di Udine), tecnico;
6. Bianco avv. Gian Vittore, rappresentante deputazione provinciale Belluno;
7. Prosdocimi comm. Andrea, rappresentante camera di commercio Belluno;
8. Tagliaferri cav. ing. Giovanni, rappresentante deputazione provinciale Brescia;
9. Massarani comm. ing. Giuliano, rappresentante camera di commercio Brescia;
10. Alessandrini comm. ing. Davide, rappresentante deputazione provinciale Mantova;
11. Schirolli cav. Glauco, rappresentante camera di commercio Mantova;
12. Lion cav. uff. Silvio, rappresentante deputazione provinciale Padova;
13. Mion gr. uff. Romeo, rappresentante camera di commercio Padova;
14. Negri ing. Carlo, rappresentante deputazione provinciale Rovigo;
15. De Kunovich ing. Dante, rappresentante camera di commercio Rovigo;
16. Castaldis cav. uff. Giacomo, rappresentante deputazione provinciale Treviso;
17. Cabravara cav. Pietro, rappresentante camera di commercio Treviso;
18. Cantarutti comm. ing. G. Battista, rappresentante deputazione provinciale Udine;
19. Muzzatti cav. Girolamo, rappresentante camera di commercio Udine;
20. Levi avv. Raffaele, rappresentante deputazione provinciale Venezia;
21. Granziotto cav. uff. Pietro, rappresentante camera di commercio Venezia;
22. Codognola cav. Francesco, rappresentante deputazione provinciale Verona;
23. Montadori comm. Arnaldo, rappresentante camera di commercio Verona;
24. Capra cav. uff. Luigi, rappresentante deputazione provinciale Vicenza;
25. Cibin cav. Silvio, rappresentante camera di commercio Vicenza;
26. Colliva cav. avv. Cesare, rappresentante deputazione provinciale Bologna;
27. Zanotti Umberto, rappresentante camera di commercio Bologna;
28. Oliva ing. Luigi, rappresentante deputazione provinciale Genova;
29. Moresco comm. Bartolomeo Francesco, rappresentante camera di commercio Genova;
30. Stefanini avv. Antonio, rappresentante amministrazione provinciale Trento;
31. Noli ing. Angelo, rappresentante amministrazione provinciale Trento;
32. Martinolich ing. Carlo, rappresentante amministrazione provinciale Trieste;
33. Arch. comm. Carlo T., rappresentate amministrazione provinciale Trieste;
34. Fontanot ing. Antonio, rappresentante amministrazione provinciale Istria;
35. Turina Paolo, rappresentante amministrazione provinciale Istria.

III Sezione (*membri supplenti*):

1. Castiglioni comm. avv. Guido (presidente di sezione della Corte di appello di Venezia), presidente;
2. Giotto comm. avv. Antonio (consigliere della Corte di appello di Venezia), magistrato;
3. Gavazzi cav. Ugo, giurista;
4. Schiocchetti cav. ing. Edoardo (ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Treviso), tecnico;
5. Rizzi cav. uff. Pietro (ispettore superiore forestale), tecnico;
6. Cavessago rag. Luigi, rappresentante deputazione provinciale Belluno;
7. Bombasei Vettor Dino, rappresentante camera di commercio Belluno;
8. Barbera ing. Guido, rappresentante deputazione provinciale Brescia;
9. Dalla Vecchia cav. Federico, rappresentante camera di commercio Brescia;
10. Carli rag. Anselmo, rappresentante deputazione provinciale Mantova;
11. Schiavi ing. Ludovico, rappresentante camera di commercio Mantova;
12. Fabbrichesi ing. cav. Renato, rappresentante deputazione provinciale Padova;
13. Corinaldi Elia Edoardo, rappresentante camera di commercio Padova;
14. Arcangeli comm. ammir. Luigi, rappresentante deputazione provinciale Rovigo;

15. Brasolin ing. Attilio, rappresentante camera di commercio Rovigo;
16. Passi conte cav. uff. Errico Matteo, rappresentante deputazione provinciale Treviso;
17. Calò Antonio, rappresentante camera di commercio Treviso;
18. Belavitis avv. Mario, rappresentante deputazione provinciale Udine;
19. Canciani comm. Ciro, rappresentante camera di commercio Udine;
20. Granziotto avv. Augusto, rappresentante deputazione provinciale Venezia;
21. Dall'Armi ing. G. Battista, rappresentante camera di commercio Venezia;
22. De Zuani ing. prof. Armando, rappresentante deputazione provinciale Verona;
23. Gentili rag. Gustavo, rappresentante camera di commercio Verona;
24. Boeche comm. avv. Ettore, rappresentante deputazione provinciale Vicenza;
25. Dalle Ore cav. uff. Gerolamo, rappresentante camera di commercio Vicenza;
26. Calzoni cav. ing. Adolfo, rappresentante deputazione provinciale Bologna;
27. Mozzanti ing. Edmondo, rappresentante camera di commercio Bologna;
28. Malerba dott. Francesco, rappresentante deputazione provinciale Genova;
29. Basevi ing. Alessandro, rappresentante camera di commercio Genova;
30. De Bonetti dott. Giuseppe, rappresentante amministrazione provinciale Trento;
31. De Vilas ing. Mario, rappresentante amministrazione provinciale Trento;
32. Gairinger ing. Piero, rappresentante deputazione provinciale Trieste;
33. Bruna ing. Antonio, rappresentante amministrazione provinciale Trieste;
34. Benussi Domenico, rappresentante amministrazione provinciale Istria;
35. Suppan Ettore, rappresentante amministrazione provinciale Istria.

MEMBRI SUPPLENTI SENZA ASSEGNAZIONE FISSA

Categoria magistrati:

1. De Carli avv. Giulio (giudice del tribunale di Venezia).

Categoria giuristi:

2. Carugno cav. Pasquale (avvocato erariale di Venezia);
3. Magrini comm. Silvio (ispettore superiore delle imposte);
4. Cappellotto comm. Giuseppe (ispettore superiore delle tasse sugli affari).

Categoria tecnici:

5. Ortensi cav. ing. Alberto (ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Udine);
6. Armano cav. ing. Antonio (ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Padova);
7. Sometti comm. ing. Pietro (già capo dell'ufficio costruzioni della Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato);
8. Pastore cav. ing. Umberto (generale a riposo del Genio militare);
9. Ferrari cav. ing. Pietro (ingegnere a riposo delle Ferrovie dello Stato).

Il nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE

DE' STEFANI — OVIGLIO.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1924.

Classificazione dei vincitori del concorso a 10 posti di medico-assistente nel personale tecnico-alienistico dei manicomi giudiziari.

IL MINISTRO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Veduto il decreto Ministeriale 30 aprile 1923, col quale venne indetto il concorso per titoli pratici e scientifici per il conferimento di 10 posti di medico assistente nel personale alienistico dei manicomi giudiziari;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreti Ministeriali del 20 ottobre 1923 e 28 gennaio 1924;

Veduta la tabella di classificazione dei vincitori del concorso e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso a 10 posti di medico assistente nel personale tecnico-alienistico dei manicomi giudiziari:

Alessandrini Alessandro
Cremona Giulio
Madia Vittorio
Verciani Alessandro
Sarno Domenico
Pisani Domenicantonio
Cammarata Francesco Alvaro
Grimaldi Lelio
Iacoucci Guido
Genna Giuseppe Enrico

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1924.

Il Ministro: OVIGLIO.

DECRETI MINISTERIALI 15 febbraio e 27 marzo 1924.

Istituzione di Regie agenzie consolari a Feldkirch ed a Biarritz.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare a Feldkirch, alla dipendenza del Regio consolato di Innsbruck.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Biarritz alla dipendenza del Regio consolato in Bordeaux.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Imperia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne provveduto alla nomina del Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del comune di Imperia;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione dei pubblici servizi resa particolarmente importante e complessa in seguito alla fusione di Oneglia, Porto Maurizio ed altri nove Comuni in quello di Imperia;

Decreta:

Il termine per la costituzione del Consiglio comunale di Imperia è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 27 aprile 1924.

Il Prefetto: RIZZATTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 103

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	144 17	Belgio	120 14
Londra	97 798	Olanda	8 36
Svizzera	396 78	Pesos oro	16 75
Spagna	308 56	Pesos carta	7 37
Berlino	—	New-York	22 297
Vienna	0 0315	Oro	430 23
Praga	65 92		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 87
	3.50 % » (1902)	80 —
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 netto	98 01
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 26

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 14, dal 31 marzo al 3 aprile 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Larino	1	—	1	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	—	2	—	3
Id.	Lecce	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Novara	Novara	—	3	—	4
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Roma	Roma	—	1	—	1
Trapani	Mazara	1	—	1	—
		2	14	2	16
Carbonchio sintomatico.					
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	3	—	4	2
Id.	Casale	1	—	2	1
Id.	Novi	1	—	1	—
Id.	Tortona	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	1	1	1	3
Arezzo	Arezzo	2	1	2	1
Bologna	Bologna	—	3	—	4
Brescia	Brescia	17	—	80	8
Id.	Breno	4	—	13	5
Id.	Chiari	10	1	47	3
Id.	Salò	2	—	5	—
Id.	Verolanuova	5	4	25	8
Belluno	Belluno	3	—	6	2
Id.	Feltre	6	1	8	3
Id.	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Cagliari	Iglesias	1	—	15	—
Bergamo	Bergamo	18	7	30	16
Id.	Clusone	5	1	27	1
Id.	Treviglio	16	—	56	10
Como	Como	23	1	98	3
Id.	Lecco	25	1	116	10
Id.	Varese	26	2	66	6
Ferrara	Ferrara	7	3	21	15
Firenze	Firenze	8	1	33	6
Id.	Pistoia	1	—	2	—
Id.	San Miniato	2	—	3	—
Forlì	Cesena	1	—	4	1
Id.	Forlì	1	1	3	3
Id.	Mimini	—	1	—	1
Id.	Rocca S. Casciano	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Genova	Genova	3	—	10	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Lucca	Lucca	4	1	4	1
Mantova	Mantova	—	11	—	14
Milano	Abbiategrasso	1	4	1	6
Id.	Lodi	2	5	2	8
Id.	Milano	4	5	8	14
Modena	Mirandola	3	—	16	3
Id.	Modena	9	—	27	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
Id.	Novara	7	8	22	23
Id.	Vercelli	1	2	1	5
Padova	Padova	23	7	43	18
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	4	4	4	15
Id.	Parma	7	4	14	13
Pavia	Mortara	5	1	8	9
Id.	Pavia	8	5	10	8
Id.	Voghera	5	2	5	3
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Perugia	1	—	1	—
Id	Spoleto	—	1	—	1
Pesaro-Urbino	Urbino	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	15	2	21	11
Pisa	Pisa	5	—	16	1
Ravenna	Faenza	3	—	4	1
Id.	Lugo	2	—	6	2
Id	Ravenna	2	—	6	3
Reggio Emilia	Guastalla	4	—	8	—
Id.	Reggio Emilia	16	1	66	12
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Rieti	2	—	2	—
Id.	Roma	2	—	6	—
Rovigo	Adria	4	—	5	—
Id.	Rovigo	13	2	25	10
Siena	Siena	1	—	3	—
Sondrio	Sondrio	5	2	7	3
Torino	Ivrea	5	2	6	3
Id.	Pinerolo	1	—	1	—
Id.	Susa	—	1	—	1
Id.	Torino	10	1	18	1
Trento	Bolzano	2	—	3	1
Id.	Borgo	2	2	4	10
Id.	Cles	3	—	8	7
Id.	Riva	—	1	—	1
Id.	Rovereto	3	3	7	11
Id.	Tione	2	2	7	4
Id.	Trento	5	1	7	1
Treviso	Treviso	23	—	34	—
Udine	Pordenone	2	1	3	7
Id.	Udine	4	7	13	22
Venezia	Venezia	10	6	15	14
Verona	Verona	11	—	15	—
Vicenza	Vicenza	12	4	17	10
		450	144	1186	393
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	1	—	2	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	1	1	1
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	4	—
Pola	Capodistria	4	—	5	—
Potenza	Matera	1	—	3	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	3	—
Id.	Reggio Emilia	6	—	7	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	6	—
Siena	Siena	3	1	6	1
Trento	Bressanone	—	1	—	1
Id.	Cavalese	—	1	—	1
		25	9	45	10
Morva					
Como	Lecco	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	5
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Udine	Gorizia	—	1	—	2
		—	4	—	9
Farcino criptococcico.					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	9	—	20	—
Bari	Altamura	2	—	2	—
Id.	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	3	—
Id.	Terranova	1	—	7	4
Caserta	Caserta	1	—	1	—
Catania	Catania	1	—	1	—
Id.	Nicosia	1	—	1	—
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Napoli	Casoria	6	—	23	—
Id.	Napoli	4	—	15	1
Palermo	Palermo	2	—	4	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Trapani	Alcamo	2	—	2	—
Id.	Mazara	2	—	2	—
		37	—	85	5
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	1	5	3
Aquila	Sulmona	—	1	—	1
Bari	Bari	—	1	—	2
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Como	Como	1	—	3	—
Id.	Varese	1	—	1	—
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	3	—	3
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Modena	Modena	4	—	5	—
Napoli	Napoli	1	—	4	3
Id.	Pozzuoli	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*				
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Parma	—	3	—	5
Perugia	Spoleto	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	4
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Siracusa	Modica	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	—	1	—	2
Id.	Trapani	—	2	—	2
Treviso	Treviso	2	—	5	—
Udine	Gorizia	—	1	—	1
Id.	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		12	29	24	41
	Rogna				
Ancona	Ancona	1	—	9	—
Aquila	Aquila	6	—	9	—
Id.	Avezzano	6	—	15	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	1	—	3	—
Bari	Bari	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	1	—	3	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Pola	Pola	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	8	—	8	—
Salerno	Campagna	2	1	6	1
Taranto	Taranto	2	—	4	1
Trapani	Mazara	—	1	—	1
Trento	Tione	1	—	27	—
		42	2	106	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	1	1	3	1
Id.	Avezzano	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	1	—	4	—
Roma	Roma	6	—	12	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		11	2	22	2
	Vaiuolo ovino.				
Ancona	Ancona	1	2	2	7
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari	Altamura	2	—	11	—
Id.	Barletta	2	—	4	—
Campobasso	Larino	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Pesaro-Urbino	Urbino	—	1	—	3
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	9	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Taranto	Taranto	5	—	7	—
		20	3	43	10

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	..	2	10	9
	Colera dei polli.				
Campobasso	Campobasso	1	—	5	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	7
Modena	Modena	2	1	4	2
		3	3	9	10
	Tubercolosi bovina.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
		—	2	—	2
	Diarrea dei vitelli.				
Ancona	Ancona	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	16	18
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	42	594	1579
Malattie infettive dei suini	15	24	55
Morva	4	4	9
Farcino criptococcico	10	37	90
Rabbia	24	41	65
Rogna	13	44	109
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	13	24
Vaiuolo ovino	9	23	53
Morbo coitale maligno	1	7	19
Colera dei polli	4	6	19
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	1	1	1

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	81906 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Desantis Palmira fu Pietro, vedova di Laliscia Raniero . . . . L. Per la proprietà: Laliscia Pietro, Ezio, Bruna, Alvaro, Lucia fu Raniero, minori sotto la patria potestà della madre Desantis Palmira fu Pietro, vedova di Laliscia Raniero, domiciliati a Terni (Perugia), in parti eguali .	280 —
3.50 %	708360	Mina Aldo fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Sappia Armida fu Alessandro, vedova di Mina Francesco, domiciliato in Genova . . . . »	59.50
»	729540	Intestata come la precedente . . . . »	612.50
Cons. 5 % vecchio	1347618 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Parodi Angelo di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova . . . . » Per l'usufrutto: Bonnevie Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Genova.	15 —
3.50 %	284448	Di Marzo Luigi fu Nicola, domiciliato in Cercemaggiore (Benevento), vincolata . . . . »	140 —
Cons. 5 %	8958	Opera pia Monte Iacoviello in Santeramo in Colle (Bari) . . »	330 —
»	214268	Intestata come la precedente . . . . »	915 —
3.50 %	087441	Picardo Giuseppe di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Salza Irpina (Avellino) . . . . . »	10.50
Cons. 5 %	58992	Simoneschi Giulio fu Angelo, domiciliato a Pontedera (Pisa) . »	1250 —
3.50 %	643015	Battaglini Giuseppe Mario di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma . . . . . . »	1116.50
Cons. 5 %	19807 Polizza combattenti	Castaldi Vitale di Francesco, domiciliato a Napoli . . . . »	20 —
3.50 %	462083	Dubois Giuseppina di Luigi, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliata in Roma . . . . . . »	17.50
3.50 % (1902)	17106	Viazzi Ettore fu Alessandro, domiciliato a Torino, vincolata . »	70 —
Cons. 5 %	806912	Tuzi Paride fu Filippo, domiciliato a Frosinone (Roma) vincolata »	150.50
»	806913	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	539 —
3.50 %	46045	Cappellania quotidiana perpetua, fondata dalla fu Giovanna Colucci e per essa il Prefetto *pro tempore* della Cappella Serotina di Santa Maria della Candelora in Napoli, vincolata . »	266 —
»	52302	Cappellania quotidiana perpetua, fondata dalla fu Giovanna Colucci, rappresentata dal Prefetto *pro tempore* della Cappella Serotina di Santa Maria della Candelora in Napoli, vincolata »	3.50
Cons. 5 %	193654	Comune di Palombara Sabina (Roma) . . . . »	90 —

Roma, 30 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	201811	Trigilia Salvatore di Carlo, domiciliato a Siracusa . . .	L.	25 —
3.50 %	621952	Da Rin-Loda Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Rusalemme Giovanna fu Gio. Batta, domiciliata in Laggio di Vigo di Cadore (Belluno). .	»	49 —
»	214895 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Paul-Gross Agelide fu Giovanni, ved. di Cesare Bergomi, domiciliata a Livorno . . . . . . per la proprietà: Bergomi Eolo fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Paul-Gross Agelide fu Giovanni, ved. Bergomi, domiciliata a Livorno.	»	105 —
»	766912	Picchini Girolamo ed Adele di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Venezia	»	623 —
Consolidato 5 %	135594	Picchini Adele e Girolamo di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Venezia	»	2000 —
3.50 %	276652	Pozzo Matteo Giovanni fu Luigi, domiciliato a Genova .	»	280 —
Consolidato 5 %	8068 Polizza combattenti	Di Pietro Giuseppe fu Felice, domiciliato a Capodacqua (Ascoli Piceno)	»	20 —
3.50 %	140065	Seminario Vescovile di Castellaneta (Lecce).	»	3.50
»	386109	Asilo Infantile di Chiavazza (Novara).	»	17.50
Consolidato 5 %	119667	Chiesa Arcipretale della SS. Trinità in Forlì	»	45 —
»	11744	Macchi Eda di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Milano	»	40 —
»	11745	Macchi Elda di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, ecc. come la precedente	»	40 —
3.50 %	732700 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Filippi di Baldissero Maria di Vittorio vedova di Baudi di Selve Maurizio, domiciliata a Torino. per la proprietà: Baudi di Selve Vittorio fu Maurizio, minore, sotto la patria potestà della madre Filippi di Baldissero Maria ved. di Baudi di Selve Maurizio, domiciliato a Torino.	»	1960 —

Roma, 29 febbraio 1924

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	420048	73.50	Somma *Angela* fu Giambattista, nubile, domiciliata in Gragnano (Napoli).	Somma *Anna o Marianna* ecc. come contro.
5 %	131310	100 —	Ala Angela fu Francesco, vedova in seconde nozze di Pent *Stefano* fu Michele, domiciliata in Sant'Antonino di Susa (Torino).	Ala Angela fu Francesco, vedova *in prime nozze di Amprimo Michele* e in seconde nozze di Pent *Giovanni* fu Michele, ecc.
»	231396	90 —	Cantoni *Adriana* di Oreste, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova	Cantoni *Giuseppina-Andreina* minore, ecc. come contro.
3.50 %	671297	10.50	Capecchi Pilade, Oreste e Filidea fu Antonio, quest'ultima *nubile*, eredi indivisi del loro padre Capecchi Antonio, dom. a Rio Marina (Livorno), con usufrutto vitalizio a Soldani Elisa fu Teodoro, vedova di Capecchi Antonio, dom. come sopra.	Capecchi Pilade, Oreste e Filidea fu Antonio, quest'ultima *moglie di Muti Italo*, eredi indivisi ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	384182	143.50	Cariola *Michele* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Castellini Consolata ved. di Cariola Gerolamo, dom. a Pignone (Genova).	Cariola *Giovanni-Michele* fu Gerolamo, minore, ecc. come contro.
5 %	251437	170 —	*Andreini* Giovanni-Serafino di Fortunato, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Noalo (Venezia).	*Andrini* Giovanni-Serafino di Fortunato, ecc. come contro.
3.50 %	277517	84 —	Basso Margherita-Noemi fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *De* Pian *Annetta* dom. in Agordo (Belluno).	Basso Margherita-Noemi fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre *Da* Pian *Maddalena-Maria-Anna*, dom. come contro.
»	277518	84 —		
»	282543	70 —		
»	313567	210 —		
»	329414	140 —		
»	347749	280 —		
»	378621	70 —		
»	394465	70 —		
»	467012	210 —		
»	352127	70 —	Basso Noemi-Margherita fu Giovanni Antonio, ecc. come sopra.	
»	281617	210 —		
»	79719	31.50	Guillio Giovanni fu *Domenico* dom. in Piode (Novara).	Guillio Giovanni fu *Giovanni-Domenico*, dom. come contro.
»	258917	24.50		
»	285721	21 —		
»	86326	63 —		
Buoni triennali X emissione	22	Capitale 13,000 —	Belli Emilio fu Alessio, minore, sotto la patria potestà della madre Prato *Carlotta* fu Giovanni, vedova di Belli Alessio; con usufrutto vitalizio a *Carlotta* Prato fu Giovanni, vedova Belli Alessio.	Belli Emilio fu Alessio, minore sotto la patria potestà della madre Prato *Anna-Maria-Carola* fu Giovanni vedova di Belli Alessio, con usufrutto vitalizio a Prato *Anna-Maria-Carola*, ecc. come contro.
Prest. naz. 4.50 %	991	1863 —	Donn *Mario* di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre e la curatela speciale di Barberis Francesco fu Carlo, dom. a Torino.	Donn *Mario-Emilio-Enrico-Michele-Gaetano* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prest. Naz. 4.50 %	996	1863 —	Donn *Mario* di *Gaetano*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Donn *Mario-Emilio-Enrico-Michele-Gaetano* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.
»	990	1863 —	Donn *Ettore* di *Gaetano*, minore ecc. come all'iscrizione precedente n. 991.	Donn *Ettore-Mario-Michele-Ernesto-Giuseppe* di *Ettore-Gaetano*, minore, ecc. come contro.
»	995	1863 —	Donn *Ettore* di *Gaetano*, minore ecc. come all'iscrizione precedente n. 996.	Donn *Ettore-Mario-Michele-Ernesto-Giuseppe* di *Ettore-Gaetano*, minore ecc. come contro.
3.50 %	386147	77 —	Curti *Ottorino* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tromello (Pavia); con usufrutto vitalizio a Curti Pietro fu Antonio.	Curti *Ettore-Ambrogio* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** ELENCO N. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	406439	175 —	Chiapella *Angelica* fu Antonio, nubile, dom. a Firenze.	Chiapella *Angela od Angiola-Girolama detta Angelica* ecc. come contro.
5 %	1613	125 —	D'Orsi *Rosa* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Di Lembo *Concetta* fu Pasquale dom. in San Severo (Foggia).	D'Orsi *Carmela-Maria-Rosa* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Di Lembo *Nicoletta-Concetta* fu Pasquale ecc. come contro.
»	291294	2200 —	De Paolis Adele fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Napoli.	De Paolis Adele fu Vincenzo, *divorziata da Pietro-Paolo-Giuseppe Wan Berlo* dom. a Napoli.
3.50 %	326868	7 —	Vassallo *Ettore* fu Colombo, minore sotto la patria potestà della madre Queirolo Luigia fu Pasquale, domiciliato a Rapallo (Genova). Con usufrutto a detta Queirolo, vedova Vassallo.	Vassallo *Gaetano-Ettore* ecc. come contro.
»	326869	7 —	Vassallo *Alice* ecc. come la precedente.	Vassallo *Domenica-Angela-Alice* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 32.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data della ricevuta: 21 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Padiglione Enrico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico al portatore: 6 — Ammontare della rendita L. 164.50 — Consolidato al 3.50 % con decorrenza al 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 343 — Data della ricevuta: 21 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Padiglione Enrico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Consolidato al 5 % con decorrenza al 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1135 — Data della ricevuta: 4 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Walcher Clementina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare del capitale L. 600 — Prestito nazionale 4.50 % con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 130 posti di vice ragionieri nell'Amministrazione dell'interno.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione di 130 alunni agli impieghi di seconda categoria dell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle leggi e nel regolamento sopra citati;

Al concorso può prendere parte, senza limiti di età, il personale di cui all'art. 200 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

In favore di detto personale sono riservati n. 25 posti, i quali, per quella parte che non sarà ad esso attribuita, verranno devoluti agli altri candidati vincitori del concorso.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso, che saranno nominati con riserva di anzianità, verrà corrisposto un assegno mensile di lire 450.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto i seguenti documenti:

1) domanda in competente carta da bollo;

2) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale da quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di anni 18 e non ha oltrepassato quella di 30 alla data del presente decreto. Restano fermi i limiti di età stabiliti per gli ex-combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 1290 e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3) certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi a quella suindicata;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici;

7) certificato di esito di leva, foglio di congedo illimitato o di riforma, comprovanti che il concorrente non ha attualmente obblighi di servizio militare.

I concorrenti che per età non sono ancora soggetti alla leva debbono produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma di ragioniere rilasciato da un istituto tecnico del Regno;

9) documenti che dimostrino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex-combattenti ed invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

10) ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di lire 25 per tassa di concorso, giusta il Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 4.

Gli esami scritti avranno luogo entro il mese di luglio in Roma nei giorni che verranno indicati con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo italiano.
2. Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
3. Ragioneria ed aritmetica applicata.

Prove orali:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Diritto civile: Libro I del Codice - Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni - Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Delle prove - Della prescrizione.
3. Diritto commerciale: Dei commercianti - Delle società commerciali - Dei libri di commercio - Della cambiale e degli altri principali titoli di credito - Del fallimento.
4. Lingua francese - Traduzione dall'italiano in francese.

Art. 6.

Il Prefetto capo dell'ufficio del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 aprile 1924.

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.